

N.....
Sera
del
Nato



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA

ASSOCIAZIONE SOCIALCUBA

CODICE FISCALE: 01550700676 - COSTITUITA IL: 13.02.2004

PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO SOCIALE

CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 n. 117

Il giorno **24** del mese di **settembre** anno **2025** (duemilaventicinque)

regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo Statuto si è

riunita, presso la sede sociale sita in San Nicolò a Tordino (TE) in Via

Madri Costituenti n. 6, l'Assemblea dei soci dell'**Associazione**

Socialcuba, in seduta straordinaria, per discutere e deliberare sul

seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del nuovo "Statuto sociale" adeguato e redatto

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117,

ed integrazione della "Denominazione sociale" secondo quanto

disposto dall'art. 12 comma 1) dello stesso Decreto;

2) Varie ed eventuali.

Alle ore 20,30 in seconda convocazione, dato che in prima

l'Assemblea era andata deserta, il Presidente dell'Associazione sig.

Lancione Lanfranco dichiara aperti i lavori, assumendo per volere

della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario per la redazione del presente verbale il

signora. **Chiara Ciminà**, che accetta.

Il Presidente dopo aver constatato che sono presenti in

Assemblea n. 12 (dodici) soci su un totale di 12 (dodici) aventi diritto

(vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la sostituzione dello Statuto sociale e l'integrazione della denominazione sociale per poter ottenere l'iscrizione nei Registri previsti dalla legge.

Il Presidente dell'Associazione procede alla lettura del nuovo Statuto sociale redatto secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contiene anche la "Denominazione sociale" integrata con l'acronimo **ETS**.

A conclusione della lettura dei **n. 22 (ventidue)** articoli, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

Dopo un breve dibattito il nuovo "Statuto sociale" con l'integrazione della "Denominazione sociale" viene approvato **con voto unanime dei presenti** e viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

L'Assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del presente "Verbale" con il nuovo "Statuto sociale" presso il competente ufficio del Registro chiarendo che l'atto è esente dall'imposta di bollo ai

sensi del comma 5) dell'art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Il Presidente dell'Associazione, inoltre, provvederà alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'integrazione della "Denominazione sociale".

Il Presidente dell'Assemblea alle ore **22,30** rilevato che è stato trattato l'argomento posto all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea straordinaria, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Presidente dell'Assemblea LANCIONE Lanfranco

Il Segretario verbalizzante Ciminà Chiara

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Teramo

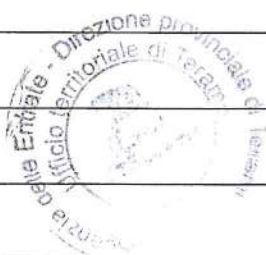
Il presente atto è stato qui registrato il 06/01/2025

al n. 671 serie 3

l'imposta di € 2.000,00 effettuata il 29/08/2025

IL FUNZIONARIO
Fina Brandimarte

*Firma su delega del Direttore Provinciale, Gabriele Marini



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24/09/2025

Luogo: Teramo - Fraz. San Nicolò a Tordino

Foglio Presenze

Associati (Cognome e nome)

Firma

1) Lancione Lanfranco

2) Di Eugenio Aurelio

3) Ciminà Chiara

4) Giorgini Alessandro

5) Ridolfi Vinicio

6) Pistilli Pietro

7) Vaddinelli Andrea

8) De Gregoris Giuseppe

9) Di Matteo Emilia

10) Di Ferdinando Simone

11) Lancione Tiziano

12) Falconi Giuseppe

13)

14)

15)

Il Presidente dell'Assemblea LANCIONE Lanfranco

Il Segretario verbalizzante Ciminà Chiara



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

SOCIALCUBA ETS

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituito fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un Ente del Terzo settore, non riconosciuto, avente la seguente denominazione:

"Associazione Socialcuba Ets", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Teramo c/o Centro Multiculturale Ca.Fè. Via Madri Costituenti n. 6 e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se ciò avviene all'interno dello stesso Comune e potrà essere deliberato dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di istituire sedi operative secondarie.

Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione, in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio, ma subordinato all'iscrizione e alla permanenza dell'Associazione, nella relativa sezione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Ente assume la forma di associazione non riconosciuta non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/17 s.m.i., con particolare riguardo a quelle contraddistinte dalle lettere:

- **N)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- **U)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Scopo dell'Associazione è lo sviluppo dei rapporti di amicizia e solidarietà concreta con il popolo cubano e le sue organizzazioni rappresentative.

Pertanto il suo impegno è:

- promuovere la raccolta e l'invio di materiali di genere diverso (medicinali, attrezzature mediche ed ospedaliere, materiale di cancelleria, materiale ludico per scuole e ospedali pediatrici, computer, vestiario ecc.);

- promuovere gemellaggi tra enti ed istituzioni;

- promuovere ed organizzare convegni, mostre, viaggi e manifestazioni culturali.

L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci



e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata su proposta dell'Organo di Amministrazione e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, l'Organo di Amministrazione dovrà attestarne il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6) del Codice del Terzo settore.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Art. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro

opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

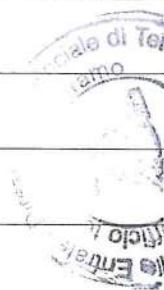
Possono essere soci anche i minorenni, previa domanda di ammissione sottoscritta da entrambi i genitori, i quali eserciteranno i loro diritti in assemblea. I predetti soci non possono ricoprire cariche sociali fino al raggiungimento della maggiore età, fatto salvo e impregiudicato ogni altro diritto.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'associato si impegna a versare la quota sociale all'atto dell'accoglimento della domanda.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 15 (quindici) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.



Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in via definitiva sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di proporre all'Assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente Statuto.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione;

- mantenere la riservatezza essenziale circa le comunicazioni e le informazioni apprese durante le attività di servizio.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

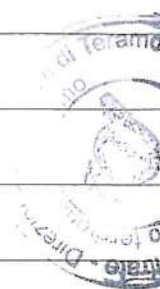
La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato viene escluso quando:

- contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi;

- pone in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative.

L'associato può essere escluso dall'Associazione mediante



deliberazione dall'Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, la quale deve essere comunicata, mediante **lettera A/R** o altro mezzo equipollente, all'associato escluso.

Contro il suddetto provvedimento, il socio interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare, in forma scritta, la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

L'associato può decadere automaticamente dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte dell'Organo di Amministrazione, per mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal citato Organo.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore dei Conti.

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

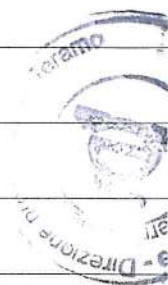
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo di Amministrazione lo ritengano opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con il versamento delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione e comunicata per iscritto agli associati mediante: lettera, mail o avviso affisso nella sede associativa.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere anche svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione



degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 2 (due) mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Si applicano i commi 4) e 5), dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

All'Assemblea spettano le seguenti competenze inderogabili:

in via ordinaria

- nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sui ricorsi avverso il provvedimento di riezione della

domanda di ammissione di nuovi associati;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- approva gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;

- delibera sull'esercizio e sulla individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 dello Statuto;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

in via straordinaria

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato.

in via ordinaria

- nomina il Presidente.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente che nomina, fra i Soci, un Segretario verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.



Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno un giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina, tra i Soci, un Segretario verbalizzante.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno il 50% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 15 (quindici) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione o pubblicazione su internet per 15 (quindici) giorni dall'approvazione o trasmissione, su richiesta scritta formulata all'Organo di Amministrazione, per posta e o email.

Art. 8 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

L'Organo di Amministrazione nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Vice Presidente, il

Segretario e il Tesoriere.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- nominare il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stabilire annualmente i limiti massimi riconoscibili per i rimborsi spese sostenuti e documentati a favore dei propri soci e volontari;
- determinare l'importo annuale delle quote associative, la modalità e il termine utile per il loro versamento;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette) nominati dall'Assemblea per la durata di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche



associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382

Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di Amministrazione decadano dall'incarico, il medesimo Organo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione; nell'impossibilità di attuare tale modalità sarà l'Assemblea a ricostituire l'Organo con la nomina del nuovo componente, il quale subentrerà e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo medesimo eletto fra i presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato di regola almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, contenente: ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6), art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la



maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 - Il Segretario

Il Segretario si occupa della gestione documentale e burocratica, redigendo i verbali delle riunioni, tenendo i libri sociali e gestendo la corrispondenza.

Assiste il Presidente e l'Organo di Amministrazione nell'espletamento delle loro funzioni, coordina le attività operative e può occuparsi dell'organizzazione di eventi.

Art. 11 - Il Tesoriere

Il Tesoriere gestisce le finanze dell'Associazione, occupandosi di incassare le quote sociali, gestire le spese e le entrate, tenere la contabilità, preparare i bilanci annuali (consuntivo e preventivo) e redigere i report finanziari per l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea, garantendo trasparenza e conformità alle normative legislative e del Terzo settore.

Art. 12 - Organo di Controllo (eventuale)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2), dell'art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

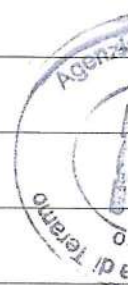
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Revisione legale dei conti (eventuale)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare



un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 7) proventi derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- 8) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al Rendiconto per cassa o nella Nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a

norma dell'art. 7 Decreto Legislativo n. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione redige, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna attività di detta raccolta pubblica di fondi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Organo di Amministrazione che ne determina l'ammontare.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dall'Organo di Amministrazione, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i primi 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio consuntivo di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Entro il mese di aprile, l'Organo di Amministrazione sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 17 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio sociale.

Art. 18 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;

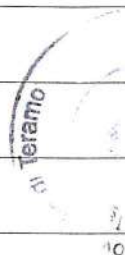
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione inerente la Associazione, facendone espressa richiesta per iscritto all'Organo di Amministrazione.

Tale richiesta, a cui l'Organo dovrà dare riscontro entro 30 (trenta) giorni, dovrà indicare il/i documento/i di cui prendere visione e/o estrarre copia, nel rispetto dei seguenti criteri:

- il richiedente dovrà indicare nell'istanza il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria cui saranno inviate le copie digitali dei documenti richiesti;

- il richiedente dovrà inoltre visionare gli atti o libri, durante gli orari indicati ed alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione o suo delegato, con facoltà di estrarne copie a



proprie spese e con modalità tali da non intralciare la gestione sociale.

In ogni caso, i soggetti richiedenti saranno tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno avuto conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di loro indebita rivelazione e/o utilizzo. Eventualmente, l'Associazione potrà richiedere all'interessato la sottoscrizione di una dichiarazione di riservatezza con la quale il soggetto si impegna a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 19 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.

117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

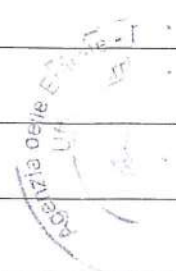
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, di cui all'art. 45, comma 1), del Decreto Legislativo n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore, individuato dall'Assemblea, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi



associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

=====

Firmato:

Il Presidente (LANCIONE Lanfranco)

Il Segretario (CIMINA' Chiara)

